

Art.89.3 del Reg. UE 952/2013 (CDU) - Autorizzazione per la costituzione di una Garanzia Globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. Precisazioni

L'art.89.3 CDU esplicitamente prevede che l'autorità doganale può *“permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta”*- cioè da una *“persona terza”*. Nulla osta pertanto, in via di principio, alla accettazione da parte degli Uffici delle Dogane di domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una *“persona terza”*.

In tale circostanza, premesso che la posizione doganale/funzione della *“persona diversa da quella a cui è richiesta”* la garanzia non va confusa con quella del *“rappresentante”* in dogana¹, si evidenzia che nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata dalla *“persona terza”*:

- deve essere dichiarato² che la stessa viene presentata da *“persona diversa dalla persona a cui è richiesta”* la garanzia;
- deve essere allegato un documento che attesti l'accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali) ;
- devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento³.

Accertata la presenza degli elementi di cui sopra, l'Ufficio delle dogane competente in relazione alla *“persona terza”*, procederà nei confronti del richiedente l'autorizzazione alla garanzia globale - quindi della *“persona terza”*- all'analisi dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla garanzia globale⁴.

¹ Le due funzioni, pur potendo coesistere nella medesima persona, comportano ruoli, obblighi e diritti diversi.

² Mancando un campo ad hoc tali informazioni possono essere riportate nel campo *“altre informazioni”*.

³ Poiché la domanda può essere relativa anche ad autorizzazioni a procedure e/o regimi di cui la *“persona terza”* è titolare in proprio è necessario che vengano chiaramente evidenziate le procedure/regimi interessate da tale particolarità.

⁴ Anche quindi delle condizioni per l'applicazione di riduzioni od esoneri dal prestare garanzia a fronte dell'importo di riferimento da garantire.

Appare opportuno sottolineare che la “*persona terza*” pur non essendo il “*debitore*” ai sensi degli articoli 77.3 e 81.3 del CDU, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell’autorità doganale al pagamento del debito doganale del “*debitore*” nei limiti dell’importo di riferimento definito nell’autorizzazione.

Conseguentemente, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura⁵ in quanto debitore, alla “*persona terza*” in quanto finanziariamente obbligata nei confronti dell’autorità doganale a seguito dell’autorizzazione alla garanzia globale e all’ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l’importo oggetto della fideiussione⁶ la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l’intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione.

Si evidenzia, da ultimo, che a fronte di autorizzazioni a “*persone terze*” all’utilizzo di garanzie globali per obbligazioni potenziali la responsabilità del monitoraggio dell’importo di riferimento rimane in capo al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura in quanto “*persona tenuta a fornire la garanzia*”, così come disposto dall’art.156 del Regolamento di esecuzione (Reg. UE 2447/2015); fermi restando i prescritti audit appropriati e regolari. nei confronti di tali operatori economici da parte dei competenti Uffici delle dogane.

Roma 22 Agosto 2017

⁵ Ed eventualmente anche al suo rappresentante indiretto.

⁶ Nel caso siano state autorizzate riduzioni